

Art. 26. Funzioni regionali.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 698*, relative - tra l'altro - alla autorizzazione dell'apertura ed al funzionamento degli asili-nido privati, rilascia apposita autorizzazione, revocabile in qualsiasi momento vengano a mancare i requisiti e le condizioni di cui ai successivi articoli, necessari per la sua concessione.